

## Condizioni generali di contratto per la vendita di prodotti

### 1. Informazioni generali

**1.1** Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "**CGC**") costituiscono parte integrante di tutti i contratti relativi alla vendita e alla consegna di prodotti tra la ditta Merz Aesthetics (Schweiz) AG e le aziende ad essa collegate con sede in Svizzera (di seguito "**Merz**") da un lato e l'acquirente (di seguito "**acquirente**") dall'altra (congiuntamente le "**Parti**", singolarmente la "**Parte**"), se e nella misura in cui le Parti non abbiano concordato diversamente.

**1.2** Le condizioni di contratto dell'acquirente si applicano esclusivamente se e nella misura in cui Merz le abbia accettate, per iscritto e con specifico riferimento all'applicazione delle condizioni di contratto dell'acquirente. In particolare, il semplice riferimento a uno scritto dell'acquirente che contenga o faccia riferimento alle sue condizioni contrattuali, non costituisce un consenso di Merz alla validità di tali condizioni contrattuali. Inoltre, le presenti CGC si applicano anche nel caso in cui Merz, pur sapendo che le condizioni contrattuali dell'acquirente sono in contrasto con o si discostano dalle presenti CGC, predisponga la consegna senza riserve.

**1.3** Il concetto di "per iscritto" come intenso nelle presenti CGC comprende anche la comunicazione via e-mail e l'apposizione di firme elettroniche (semplici e qualificate) o copie di firme (PDF, fax).

### 2. Offerta e stipula del contratto

**2.1** Tutte le offerte e i preventivi di Merz non sono vincolanti fino alla stipula del contratto con il cliente.

**2.2** La stipula del contratto avviene esclusivamente mediante conferma scritta dell'ordine del cliente da parte di Merz. La consegna della merce ordinata da Merz vale anche come conferma d'ordine.

**2.3** Eventuali modifiche o integrazioni al contratto sono ammesse esclusivamente per iscritto.

### 3. Obblighi di collaborazione

Oltre agli obblighi di collaborazione previsti dal contratto, Merz può richiedere all'acquirente di collaborare nella misura in cui ciò sia (i) necessario alla corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto e (ii) necessariamente eseguibile da parte dell'acquirente. Merz è tenuta a informare tempestivamente l'acquirente circa il tipo, il tenore, i tempi e gli altri dettagli relativi alla collaborazione da fornire, a meno che i rispettivi dettagli non risultino dal contratto d'acquisto.

### 4. Consegna

**4.1** La consegna avviene secondo le condizioni e i prezzi vigenti il giorno della consegna stessa.

**4.2** Le quantità ordinate e consegnate devono corrispondere alle unità logistiche di Merz.

**4.3** Salvo diverso accordo, il luogo di adempimento per la consegna della merce da parte di Merz è EX WORKS Merz Allschwil o il magazzino centrale di distribuzione (Incoterms 2020). Con la consegna EX WORKS, il rischio è trasferito all'acquirente.

**4.4** Merz spedisce la merce con i necessari documenti di spedizione all'indirizzo di consegna concordato nel contratto.

**4.5** Merz è tenuta a tutelare gli interessi dell'acquirente durante la spedizione e imballare la merce in modo da evitare danni da trasporto. I costi per l'imballaggio, le spese di consegna e le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. Inoltre, Merz ha la facoltà di addebitare all'acquirente le spese di consegna in relazione all'Ordinanza concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici (OITAT).

**4.6** Se non diversamente concordato, la consegna sarà accompagnata dal documento di trasporto in duplice copia, dalla bolla di accompagnamento e, se previsto per quella merce, dai certificati di prova in conformità alle specifiche concordate, nonché da altri documenti eventualmente necessari.

**4.7** Qualora Merz si rendesse conto di non essere in grado o di non essere in grado entro i termini stabiliti, di adempiere in tutto o in parte ai propri obblighi contrattuali, è tenuta a informare tempestivamente l'acquirente. L'accettazione incondizionata di una consegna (parziale) tardiva rappresenta una rinuncia da parte dell'Acquirente ai diritti relativi alla consegna tardiva (parziale).

### 5. Riserva della proprietà

La merce viene consegnata con riserva della proprietà e resta di proprietà di Merz fino al pagamento totale di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con l'acquirente. L'acquirente può vendere o utilizzare la merce nell'ambito della normale attività commerciale, in quanto tutti i crediti derivanti dalla rivendita o dall'utilizzo sono già stati ceduti a Merz a titolo di garanzia. Su richiesta, l'acquirente è tenuto a comunicare per iscritto a Merz i debitori dei crediti ceduti. Le cessioni e le vendite a titolo di garanzia, i pegni nonché altre cessioni della merce fornita da Merz richiedono il preventivo consenso scritto di Merz.

### 6. Garanzia

**6.1** Merz garantisce che la merce acquistata presenta le specifiche di prodotto e di prestazione concordate nonché le proprietà e le caratteristiche garantite contrattualmente. Le proprietà e le caratteristiche garantite sussistono solo

qualora una proprietà o una caratteristica sia espressamente indicata con la parola "garanzia" o "garantito". Merz garantisce che i prodotti sono stati fabbricati nel rispetto delle disposizioni legislative, in particolare di quelle relative alla tutela ambientale, e senza alcun ricorso al lavoro minorile o forzato.

**6.2** Merz garantisce che la fornitura non viola i diritti di brevetto, d'autore né altri diritti di protezione di terzi.

**6.3** Qualora sia prevista dalla legge o concordata contrattualmente l'accettazione, su richiesta scritta di Merz, la data di accettazione deve essere stabilita congiuntamente dalle parti. Il risultato dell'accettazione sarà registrato in un protocollo di accettazione.

**6.4** Qualora non sia prevista dalla legge né concordata contrattualmente l'accettazione,

l'acquirente è tenuto a notificare per iscritto a Merz eventuali vizi evidenti entro due (2) giorni dal ricevimento della merce. Per vizi evidenti si intendono quelli riscontrabili a prima vista al momento della consegna. I vizi riscontrabili solo in un secondo momento devono essere notificati per iscritto dall'acquirente entro sette (7) giorni dalla relativa scoperta. Per il rispetto della scadenza fa fede la data di invio della comunicazione dei vizi a Merz.

**6.5** I vizi denunciati devono essere documentati dall'acquirente in forma verificabile.

**6.6** In caso di inosservanza dei termini di verifica e di avviso di cui al punto 6.4, i vizi in questione si considerano approvati dall'acquirente e tutte le pretese dell'acquirente al riguardo decadono.

**6.7** In presenza di vizi, l'acquirente ha il diritto di richiedere a Merz solo la fornitura sostitutiva gratuita di merce priva di vizi. Le richieste di risarcimento danni o simili da parte dell'acquirente, ad eccezione dei danni derivanti da lesioni mortali o dell'integrità fisica o della salute delle persone e di grave negligenza da parte di Merz, sono limitate al semplice valore d'ordine della merce difettosa.

**6.8** Se la consegna sostitutiva non viene effettuata entro un termine ragionevole, in caso di vizi rilevanti l'acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto. In caso di vizi irrilevanti, il diritto di recesso è escluso e si applicano le altre disposizioni legislative relative alla mora del debitore.

**6.9** Tutti i diritti di garanzia dell'acquirente decadono dopo due anni dal trasferimento del rischio all'acquirente.

**6.10** Inoltre, è esclusa qualsiasi responsabilità di Merz in caso di consegna errata, mancato o tardiva.

## **7. Fatturazione e pagamento**

**7.1** I prezzi concordati sono prezzi netti esclusa l'eventuale IVA prevista dalla legge. Per le consegne effettuate devono essere emesse fatture conformi ai requisiti di legge ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto applicabile nei Paesi alla cui legislazione sono soggette le consegne fatturate.

**7.2** Merz emette una fattura per ogni acquisto. Le fatture devono presentare i dettagli dell'acquisto per quanto riguarda descrizione della merce, prezzo, quantità, sequenza delle posizioni e numero di articolo.

**7.3** Il cliente deve pagare la fattura entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa, senza alcuna deduzione, salvo diverso accordo. Ciascun pagamento sarà contabilizzato relativamente alla fattura aperta più vecchia.

**7.4** L'acquirente sarà debitore nei confronti di Merz di un interesse di mora pari al 5% annuo più una tassa amministrativa forfettaria di 40.- CHF a partire dalla scadenza del termine di pagamento (data di scadenza) senza sollecito.

## **8. Documenti, obbligo di segretezza e diritti d'utilizzazione**

**8.1** I diritti di proprietà intellettuale su modelli, campioni, disegni, testi, dati, materiali e altre informazioni che Merz mette a disposizione dell'acquirente restano di proprietà di Merz e possono essere utilizzati dall'acquirente solo nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

**8.2** Le parti si impegnano, fatti salvi gli obblighi di informazione legali, giudiziari o amministrativi, a mantenere la segretezza in merito a tutte le informazioni tecniche, scientifiche, commerciali e di altra natura fornite loro dall'altra parte, direttamente o indirettamente, nell'ambito della compravendita (di seguito "**Informazioni riservate**"). Il suddetto obbligo di segretezza si applica per un periodo di dieci (10) anni dopo la risoluzione del contratto. Uniche eccezioni a tale obbligo di segretezza sono le informazioni (i) già legittimamente in possesso della parte ricevente al momento della fornitura, (ii) legittimamente di dominio pubblico o (iii) legittimamente ottenute da terzi. Inoltre, costituiscono eccezione a tale obbligo di segretezza le informazioni divulgate a persone soggette a un obbligo di riservatezza per legge. Incombe alla parte ricevente dimostrare la sussistenza di tali eccezioni. In particolare, la parte ricevente si impegna ad attuare tutte le precauzioni e le misure necessarie e appropriate per garantire che le informazioni riservate ottenute siano effettivamente protette contro la perdita e l'accesso non autorizzato in qualsiasi momento. Ciò include in particolar modo la creazione e il rispetto di precauzioni di accesso adeguate e necessarie per lo spazio, i contenitori, i sistemi informatici, i supporti di dati e altri supporti ove dette informazioni riservate si trovano, nonché la messa in atto di adeguate istruzioni per le persone autorizzate a trattare le informazioni riservate in conformità con il presente punto.

## **9. Varie ed eventuali**

**9.1** Le ditte individuali e le società di persone che acquistano merci sulla base delle presenti condizioni riconoscono che tali condizioni si intendono accettate anche dai loro accomandatari.

**9.2** La nullità o l'inapplicabilità di una disposizione o di parti di una disposizione delle presenti CGC non ha alcun effetto sull'esistenza e sulla perpetuazione del rispettivo acquisto e non pregiudica le restanti disposizioni delle presenti CGC né del contratto di acquisto. In caso di nullità delle disposizioni delle presenti CGC o del contratto d'acquisto, la disposizione nulla sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile alla finalità commerciale della disposizione nulla. Lo stesso vale in caso di lacune contrattuali.

**9.3** Le presenti CGC e il contratto stipulato tra le parti sono disciplinati dal diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980

("CISG") e con esclusione delle norme di conflitto del diritto privato internazionale.

**9.4** Il foro competente esclusivo è la sede legale di Merz ad Allschwil (BL).

**9.5** Merz dichiara di rispettare tutte le disposizioni legislative in materia di lotta alla corruzione e che, ad esempio, non vengono attuate pratiche illegali, come benefici finanziari o altri regali a collaboratrici o collaboratori dell'acquirente né membri della sua famiglia, allo scopo di essere favoriti in modo sleale nei confronti della concorrenza.

## **10. Gestione degli sconti conformemente a OITAT, LATer, LAMal**

### **10.1 OITAT (Art. 56 LATer, Art. 10 OITAT)**

Merz ricorda agli operatori sanitari e alle organizzazioni che impiegano operatori sanitari, che essi sono tenuti a indicare nei rispettivi giustificativi e libri di commercio tutti gli sconti e i rimborsi ricevuti da Merz per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici. Le uniche eccezioni riguardano i medicinali della categoria di dispensazione E e i dispositivi medici di classe I. L'UFSP può richiedere l'accesso ai libri di commercio

### **10.2 LAMal (Art. 56 par. 3 lit. b LAMal)**

Merz ricorda inoltre ai fornitori di prestazioni che, ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie, essi sono tenuti a trasferire al paziente o alla sua assicurazione malattie tutti gli sconti diretti e indiretti connessi alla fornitura dei medicinali di cui all'ES e dei dispositivi medici elencati nell'EMAp.